

8.2.4.3.5. 4.3.A - Sostegno per investimenti in infrastrutture irrigue

Sottomisura:

- 4.3 - Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura

8.2.4.3.5.1. Descrizione del tipo di intervento

La Direttiva Quadro sulle Acque (DQA) 2000/60 si prefigge l'obiettivo di salvaguardare e tutelare i corpi idrici superficiali e sotterranei e di migliorare la qualità delle risorse idriche. L'agricoltura deve essere sempre più orientata a conseguire la diminuzione o razionalizzazione degli input (ad es. acqua) necessari alla produzione agricola. In alcune aree rurali pugliesi, si rileva una carenza nella disponibilità della risorsa idrica, a servizio della popolazione e delle imprese, altre aree evidenziano un elevato emungimento dell'acqua con problemi di salinizzazione ed inquinamento delle acque sotterranee. In tutto il territorio pugliese le infrastrutture del sistema irriguo presentano uno stato di degrado fisico, che determina una notevole perdita della risorsa irrigua lungo le condotte. Pertanto, è necessario intervenire per il miglioramento e la razionalizzazione delle condizioni di fornitura della infrastruttura stessa al fine di preservare una risorsa non rinnovabile, che è sempre più carente in Puglia.

Nell'ambito del PSR sono previsti interventi a bacini e accumuli al di sotto dei 250.000 metri cubi e/o relativo sistema di adduzione, distribuzione, monitoraggio e controllo. Conformemente all'art. 6 (2) del Reg. UE n.1305/2013, non sono ammissibili nell'ambito del PSR tutti gli interventi previsti nel PSR nazionale di cui ai punti da C a I elencati nel paragrafo 8.2.1.3.1.1, non pertinenti ad alcun bacino di accumulo.

Gli interventi saranno tesi a consentire un risparmio e un miglioramento dell'efficienza dei sistemi di distribuzione della risorsa attraverso l'ammodernamento delle reti di adduzione e distribuzione, il completamento degli schemi irrigui e delle opere di interconnessione, il miglioramento strutturale delle reti deteriorate, nonché la realizzazione di invasi di acqua piovana di dimensione inferiore ai 250.000 mc., che servano ad incrementare la disponibilità di risorse idriche in periodi di scarsità e di maggior emungimento al fine di ridurre la pressione sulle acque di falda.

Se gli investimenti comportano opere di ingegneria civile si stabiliranno sinergie con la costruzione di altre infrastrutture per ridurre il costo di realizzazione.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 46 del Reg. UE n.1305/2013, il sostegno è adottato solo in presenza di un Piano di gestione del bacino idrografico e deve prevedere l'installazione, a titolo di investimento, di contatori per la misurazione dei consumi, in caso di assenza. Il sostegno è concesso a quegli interventi in grado di comportare un guadagno minimo in termini di efficienza idrica quantificato per l'area di intervento, in un risparmio idrico potenziale di almeno il 40%. In tutti i casi, non si ampliano le infrastrutture esistenti in modo tale da evitare un aumento della superficie irrigata fatte salve le deroghe se previste. Le operazioni ammissibili sono definite in complementarietà con il Programma Operativo Nazionale Gestione Irrigua e, in particolare, con la misura "Piano Irriguo" del suddetto Programma, con il Piano di Gestione del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, con il Piano regionale di Tutela delle Acque e con il Piano d'azione regionale in materia acqua ad uso irriguo, nonché in coerenza con l'Accordo di partenariato.

In nessun caso sono finanziati progetti/beneficiari che non abbiano una regolare autorizzazione per l'emungimento dell'acqua.

L'operazione risponde direttamente alla FA-5A e indirettamente alla FA-4B; l'operazione soddisfa direttamente il fabbisogno 25 e indirettamente quello 21.

8.2.4.3.5.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale.

E' possibile il versamento al beneficiario di un anticipo con le modalità disposte dal comma 4 dell'art. 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013. Pertanto, per gli interventi ammessi a finanziamento, l'importo dell'anticipo è pari al 50% del contributo concesso.

8.2.4.3.5.3. Collegamenti con altre normative

L'operazione è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- D. Lgs. n. 152/2006 – Norme in materia ambientale;
- D. Lgs n. 163/06 – Codice dei contratti pubblici;
- Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.
- PON Acque
- Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- Decreto Consiglio Regionale n.239 del 20 ottobre 2009 su Piano di Tutela delle Acque (PTA);
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2013, approvazione di “Il Piano di Gestione del Distretto dell'Appennino Meridionale”.
- Piano d'azione sulle acque in corso di approvazione.

8.2.4.3.5.4. Beneficiari

I beneficiari, che saranno selezionati ai sensi dell'art. 49 del Reg. UE n. 1305/2013, sono:

- Regione Puglia
- Soggetti gestori o concessionari di impianti e reti pubbliche

8.2.4.3.5.5. Costi ammissibili

Si precisa che la presente operazione sostiene solo "investimenti di interesse regionale relativi a bacini e accumuli al di sotto dei 250.000 metri cubi, con relativo sistema di adduzione, distribuzione, monitoraggio e controllo", non ammissibili agli aiuti di cui al P.O.N. Acque

Nello specifico sono ammissibili all'aiuto le seguenti voci di spesa (comma 2, art. 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013):

1. Ammodernamento e risanamento delle opere di captazione, sollevamento e delle reti di adduzione e distribuzione dell'acqua ivi comprese le opere accessorie;
2. Realizzazione e miglioramento di opere, attrezzature e sistemi per l'automazione, la misurazione e il telecontrollo degli impianti;
3. Realizzazione, miglioramento e messa in sicurezza di invasi di dimensione inferiore ai 250.000 mc;
4. Realizzazione e ampliamento di reti di adduzione connesse alla realizzazione di invasi di dimensione inferiore ai 250.000 mc ;
5. Installazione di appositi contatori volti a misurare il consumo di acqua relativo all'investimento oggetto del sostegno.

Se collegate alle voci di spesa suddette, a norma dell'articolo 45, paragrafo 2, lett. C) del Reg. UE 1305/2013, sono inoltre ammissibili a beneficiare del sostegno le seguenti voci di spesa: compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità, nonché onorari di professionisti, tutte ricadono nell'ambito delle spese generali, fino a un massimo del 12% della spesa ammessa a finanziamento.

L'ammissibilità delle spese di cui sopra decorre dalla data di presentazione della domanda di sostegno, ad eccezione di quelle propedeutiche alla presentazione della stessa (progettazione, acquisizione autorizzazioni, ecc.).

Gli investimenti sostenuti debbono rispettare indicazioni, vincoli e prescrizioni di cui all'art. 46 del Reg UE 1305/2013 ed s.m.i.

Gli investimenti sostenuti rispetteranno principi e regole di demarcazione con il PON acque.

Per gli interventi sostenuti ai sensi della presente operazione, è obbligatorio conservare la destinazione d'uso per un periodo di 5 anni decorrenti dalla data di erogazione del saldo. Il rispetto di tali limiti e l'eventuale recupero degli aiuti è effettuato ai sensi dell'art. 71 del Regolamento (UE) 1303/2013.

8.2.4.3.5.6. Condizioni di ammissibilità

Zonizzazione: L'operazione si applica su tutto il territorio regionale.

Caratteristiche del richiedente:

- appartenere alla categoria indicata nel paragrafo "beneficiari" dell'operazione.

Soglia punteggio: per essere ammissibile a finanziamento, la domanda di sostegno deve raggiungere un punteggio minimo, in base ai criteri di selezione.

Caratteristiche dell'investimento:

Gli investimenti sono ammissibili solo se rispettano le condizioni previste dall'art. 46 del reg. UE n.1305/2013 e all'Accordo di partenariato. Si riportano di seguito gli interventi ammissibili:

- a. Realizzazione, ammodernamento e messa in sicurezza di bacini e accumuli al di sotto dei 250.000 metri cubi, e del relativo sistema di adduzione, distribuzione, monitoraggio e controllo;
- b. Realizzazione, ammodernamento di un sistema di adduzione, distribuzione, monitoraggio e controllo afferente ad un bacino o accumulo al di sotto dei 250.000 metri cubi, già esistente;
- c. Installazione su reti di adduzione e distribuzione afferenti a bacini o accumuli al di sotto dei 250.000 metri cubi di appositi contatori volti a misurare il consumo di acqua relativo all'investimento oggetto del sostegno con l'obiettivo del risparmio idrico e dell'uso sostenibile e razionale della risorsa idrica (art. 46 del reg. (UE) n.1305/2013);
- d. Nel caso di investimenti realizzati in aree con corpi idrici ritenuti in condizioni buone, per motivi inerenti la quantità d'acqua, è ammissibile il solo miglioramento di un elemento dell'infrastruttura di irrigazione preesistente e dovrà essere soddisfatta la condizione di un risparmio idrico potenziale minimo conseguente all'investimento, in base ad una valutazione ex-ante, almeno pari al 40% secondo i parametri tecnici dell'infrastruttura esistente.
- e. Nel caso di investimenti realizzati in aree con corpi idrici ritenuti in condizioni non buone, per motivi inerenti la quantità d'acqua, è ammissibile il solo miglioramento di un elemento dell'infrastruttura di irrigazione preesistente che rispetti la seguente condizione:
 - a. l'investimento garantisce una riduzione effettiva del consumo di acqua a livello dell'investimento, in base ad una valutazione ex-ante, pari ad almeno il 60% del risparmio idrico potenziale reso possibile dall'investimento;
- f. Nessuna delle condizioni di cui ai precedenti punti b) e c) si applica agli investimenti che riguardano: un impianto esistente che incide solo sull'efficienza energetica ovvero a un investimento di realizzazione o recupero di un bacino, gli interventi relativi all'installazione di sistemi di misura.

Gli interventi che comportano un aumento netto della superficie irrigata sono ammissibili quando soddisfano entrambe le seguenti condizioni:

- interessano corpi idrici per i quali nel Piano di Gestione del Distretto Idrografico di riferimento territoriale, lo stato non sia stato ritenuto meno di "buono" per motivi inerenti alla quantità di acqua;

questa condizione non si applica agli investimenti per l'installazione di un nuovo impianto di irrigazione rifornito dall'acqua di un bacino approvato dalle autorità competenti prima del 31.10.2013 se sono soddisfatte le condizioni previste al comma 6 dell'art.46 del Reg. (UE) n. 1305/2013, dal primo al quarto trattino;

- un'analisi ambientale approvata dall'autorità competente che mostra che l'investimento non avrà un impatto negativo sull'ambiente.

Al fine della determinazione dell'aumento netto della superficie irrigata sono da considerare irrigate le superfici nelle quali nel recente passato (cinque anni precedenti alla ricezione della domanda di aiuto) era attivo un impianto di irrigazione.

Ai sensi dell'art. 45 comma 1 del Reg. UE n.1305/2013, qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la Regione Puglia dovrà operare una valutazione dell'impatto ambientale, in conformità alla normativa applicabile per il tipo di investimento di cui trattasi, al fine della decisione di ammissibilità.

Non sono ammissibili infrastrutture irrigue (reti di distribuzione) non correlate a bacini o accumuli, o relative alle acque reflue. Gli altri investimenti (per tutte le tipologie previste) riguardano solo rete collegate ai bacini e i bacini al disotto 250.000 metri cubi.

8.2.4.3.5.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Per l'operazione i criteri di selezione saranno definiti sulla base dei seguenti principi:

- tipologia e livello di innovazione;
- numero di aziende agricole e forestali servite;
- superficie servita;
- risparmio idrico superiore alla soglia minima stabilita.

8.2.4.3.5.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'aliquota di sostegno è pari al 100%.

8.2.4.3.5.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.5.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore, ai sensi dell'art. 62 del Reg. UE n. 1305/2013, hanno svolto

una valutazione della controllabilità della sottomisura con riferimento ai criteri di ammissibilità e selezione ed alla luce dell'esperienza del passato (Piano di azione sul tasso di errore, rischi emersi nell'ambito di controlli relativi alla precedente programmazione).

I seguenti rischi fanno riferimento al documento di lavoro “Guidance fiche - Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU) 1305/2013[EAFRD]).

R2: ragionevolezza dei costi

Rischi specifici sussistono in ordine:

1. Ammodernamento e risanamento delle opere di captazione, sollevamento e delle reti di adduzione e distribuzione dell'acqua ivi comprese le opere accessorie;
2. Realizzazione e miglioramento di opere, attrezzature e sistemi per l'automazione, la misurazione e il telecontrollo degli impianti;
3. Realizzazione, miglioramento e messa in sicurezza di invasi di dimensione inferiore ai 250.000 mc;
4. Realizzazione e ampliamento di reti di adduzione connesse alla realizzazione di invasi di dimensione inferiore ai 250.000 mc ;
5. Installazione di appositi contatori volti a misurare il consumo di acqua relativo all'investimento oggetto del sostegno.

R4: appalti pubblici

In base a quanto stabilito dal Reg. (UE) n. 809/2014 art. 48, devono essere effettuati controlli che garantiscano la conformità dell'operazione “con gli obblighi stabiliti in materia di appalti pubblici”.

Il rischio può derivare da un non corretto rispetto delle norme in considerazione della complessità della normative, delle casistiche di esenzione e/o deroghe e delle variazioni normative nel periodo di attuazione.

R7: procedure di selezione dei beneficiari

Particolari rischi sono rappresentati:

- dalla realizzazione di attività da parte di società “in house” o società controllate.

R8: adeguatezza dei sistemi informativi

Rischi specifici riguardano:

- la definizione delle dimensioni e delle spese ammissibili per singolo lotto di progetto;
- l'identificazione dei singoli lotti ai fini della demarcazione con altri fondi.

R9: corretta gestione delle Domande di pagamento

L'esperienza della precedente programmazione ha evidenziato problematiche in ordine ai tempi di

conclusione degli interventi.

Altri rischi sono collegati alla:

- realizzazione di investimenti conformi a quanto approvato;
- rispetto del cronoprogramma e verifica del doppio finanziamento.

R10: rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi

Rischi specifici sussistono in ordine:

1. Ammodernamento e risanamento delle opere di captazione, sollevamento e delle reti di adduzione e distribuzione dell'acqua ivi comprese le opere accessorie;
2. Realizzazione e miglioramento di opere, attrezzature e sistemi per l'automazione, la misurazione e il telecontrollo degli impianti;
3. Realizzazione, miglioramento e messa in sicurezza di invasi di dimensione inferiore ai 250.000 mc;
4. Realizzazione e ampliamento di reti di adduzione connesse alla realizzazione di invasi di dimensione inferiore ai 250.000 mc ;
5. Installazione di appositi contatori volti a misurare il consumo di acqua relativo all'investimento oggetto del sostegno;
6. Alla complementarietà con altri Programmi/Piani di gestione della risorsa irrigua;
7. Al risparmio energetico e riduzione dell'impatto ambientale.

R11: rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa

Le decisioni relative ai criteri di selezione, agli importi e aliquote di sostegno e alle condizioni di ammissibilità potrebbero risultare di difficile gestione, se non preventivamente valutate in relazione alle caratteristiche del sistema gestionale e delle strutture addette al controllo.

8.2.4.3.5.9.2. Misure di attenuazione

R2: saranno predisposte linee guida per definire i costi per categorie di prestazioni / servizi /mezzi tecnici.

Saranno predisposte procedure che consentono la verifica delle spese relative:

1. Ammodernamento e risanamento delle opere di captazione, sollevamento e delle reti di adduzione e distribuzione dell'acqua ivi comprese le opere accessorie;
2. Realizzazione e miglioramento di opere, attrezzature e sistemi per l'automazione, la misurazione e il telecontrollo degli impianti;
3. Realizzazione, miglioramento e messa in sicurezza di invasi di dimensione inferiore ai 250.000 mc;
4. Realizzazione e ampliamento di reti di adduzione connesse alla realizzazione di invasi di dimensione inferiore ai 250.000 mc;

5. Installazione di appositi contatori volti a misurare il consumo di acqua relativo all'investimento oggetto del sostegno.

R4: saranno definite procedure istruttorie e di controllo che consentano una verifica di conformità alle vigenti normative nelle diverse fasi di attuazione dei procedimenti (selezione dei fornitori degli Enti Pubblici, contrattualizzazione, esecuzione delle opere e loro rendicontazione).

I pagamenti degli acconti e dei saldi saranno subordinati alla verifica della corretta esecuzione delle opere e della rendicontazione della spesa.

R7: saranno definite procedure di selezione dei beneficiari anche alla luce dei risultati degli Audit svolti dagli Organi Comunitari.

Saranno definite le condizioni da mantenere da parte dei beneficiari, nel corso dell'esecuzione degli interventi, rispetto alla fase di ammissibilità agli aiuti.

Nei documenti attuativi saranno definite le modalità di controllo e gli effetti di eventuali inadempienze.

R8: si utilizzeranno manuali specifici per le diverse fasi del procedimento amministrativo che riguarderanno le modalità e le tipologie di controllo. Si farà ricorso a banche dati o documenti informatizzati. Nel sistema informatico saranno presenti moduli istruttori e liste di controllo in cui verranno registrati gli esiti dei controlli e le modalità di verifica adottate.

I sistemi informativi gestiranno i parametri e/o acquisiranno i dati per:

- la definizione della dimensione e delle spese ammissibili;
- l'identificazione dei singoli lotti di progetto per la demarcazione con altri finanziamenti.

R9: nelle disposizioni attuative si introdurranno sistemi graduali di penalizzazione.

L'esecuzione degli interventi sarà oggetto di monitoraggio per verificare l'esecuzione dei lotti di progetto e la tempistica di esecuzione. Il pagamento delle domande di acconto sarà vincolato alla verifica del raggiungimento degli obiettivi intermedi.

R10: saranno definite disposizioni relative:

1. Ammodernamento e risanamento delle opere di captazione, sollevamento e delle reti di adduzione e distribuzione dell'acqua ivi comprese le opere accessorie;
2. Realizzazione e miglioramento di opere, attrezzature e sistemi per l'automazione, la misurazione e il telecontrollo degli impianti;
3. Realizzazione, miglioramento e messa in sicurezza di invasi di dimensione inferiore ai 250.000 mc;
4. Realizzazione e ampliamento di reti di adduzione connesse alla realizzazione di invasi di dimensione inferiore ai 250.000 mc;
5. Installazione di appositi contatori volti a misurare il consumo di acqua relativo all'investimento oggetto del sostegno;
6. alla complementarietà con altri Programmi/Piani di gestione della risorsa irrigua;
7. agli interventi mirati al risparmio energetico ed alla riduzione dell'impatto ambientale.

R11: è prevista la verifica della sostenibilità amministrativa ed organizzativa delle strutture preposte alla

gestione dei procedimenti.

Saranno valutati e monitorati i fabbisogni in termini di competenze tecniche, gestionali e logistico-organizzative.

8.2.4.3.5.9.3. Valutazione generale della misura

I rischi rilevabili nell'implementazione della sottomisura nel suo complesso sono riferibili alle categorie, come definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all'art. 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 "verificabilità e controllabilità delle misure".

Gli stessi rischi risultano rilevabili sulla base dell'esperienza pregressa nella gestione del PSR Puglia 2007-2013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti Audit comunitari.

Gli elementi di dettaglio relativi alla sottomisura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nelle disposizioni attuative, pubblicati sul BURP e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari. L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

Il rispetto degli impegni previsti sarà effettuato tramite differenti tipologie di controllo:

1. Amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento: eseguito sulle domande e sulla documentazione inserita sul sistema informativo (s.i.) dell'organismo pagatore dai beneficiari e necessarie all'adesione alla sottomisura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto degli impegni.
2. Visita sul luogo, sul 100% degli investimenti richiesti o ammessi: per ogni domanda deve essere eseguito almeno una visita sul luogo, tranne nei casi previsti dal comma 5 dell'articolo 48 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013, al fine di verificare la realtà di quanto riportato nelle domande o l'ammissibilità degli investimenti.
3. Controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.

8.2.4.3.5.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

--

8.2.4.3.5.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Non pertinente

Definizione di investimenti collettivi

Non pertinente

Definizione di progetti integrati

Non pertinente

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Non pertinente

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non presenti

--

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

E' richiesta la certificazione energetica di cui al Regolamento regionale n. 10 del 10 febbraio 2010, di applicazione della certificazione energetica degli edifici ai sensi del D.Lgs.19 agosto 2005 n. 192, in sede di domanda di aiuto e, al termine degli interventi, in sede di domanda di pagamento.
--

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.
